



COMUNE DI SOLBIATE OLONA

Via Matteotti, 2 - 21058 Solbiate Olona (VA)

Telefono: 0331 649516 | Fax: 0331 641930

P. IVA: 00223640129

Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.solbiateolona.va.legalmail.it

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE N. 27 IN DATA 19/11/2024

Oggetto:	DIVIETO DI PASSAGGIO DI GREGGI ED ARMENTI TRANSUMANTI SU AREE COLTIVATE, PARCHI ED AIUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE
-----------------	--

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n.267/2000;

Considerato che il Comune di Solbiate Olona non dispone di adeguati territori da adibire al pascolo, essendo un comune dove tutti i terreni agricoli sono coltivati;

Dato atto che l'eventuale pascolo di greggi o armenti transumanti è causa di gravi danni alle colture ed alle aree a verde attrezzato del territorio comunale, potendosi arrivare in alcuni casi alla totale distruzione delle coltivazioni e delle attrezzature;

Considerato altresì che il pascolo e/o la transumanza di armenti all'interno del territorio comunale potrebbe altresì arrecare pregiudizio all'igiene ed alla sanità pubblica;

Visto l'art 125 della Legge Regionale 33/2009, che regola lo spostamento delle greggi fuori dal Comune di residenza del proprietario e, dato atto che si rende necessario proibire e/o impedire la transumanza quando le colture sono ancora in atto per prevenirne la parziale o totale distruzione, attuando una forte azione di vigilanza e ponendo la massima severità nel controllo dei documenti sanitari del bestiame transumante;

Visti:

- La Legge Regionale 33/2009, Art. 125 comma 3 : "Gli spostamenti in ambito regionale degli animali per ragioni di pascolo vagante, alpeggio e transumanza sono soggetti all'obbligo di comunicazione preventiva al dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL di partenza che provvede a informare l'ASL di destinazione ed eventualmente le ASL interessate dal tragitto."
- Il Testo Unico sulle Leggi Sanitarie;
- Il Regolamento Locale di Igiene vigente;
- Il D,Lgs. N. 134/2022 e il relativo manuale operativo (art.5.1 comma 4)
- Il D.d.u.o. 12 /1/2011 n. 101

Visto il vigente statuto comunale

ORDINA

E' fatto divieto ai proprietari di greggi di pecore ed altro bestiame transumante di pascolare e sostare con le greggi su fondi agrari del territorio di Solbiate Olona, coltivati con qualsiasi tipo di coltura, in parchi pubblici ed aiuole comunali;

CONSENTE

Il solo transito sul territorio di Solbiate Olona di armenti e greggi previa richiesta da inoltrarsi al Sindaco almeno 15gg prima della data prevista per il transito;
A tale richiesta dovrà essere allegato il libretto per il pascolo vagante rilasciato dall'ATS, attestante la situazione sanitaria del gregge e dei cani in accompagnamento

AVVERTE

1. Il transito degli armenti e greggi dovrà avvenire nel piu' breve tempo possibile e sarà consentito nell'arco temporale tra le ore 23,00 alle ore 6,00 nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs N.134/2022 e relativo manuale operativo (art 5.1 comma 4);
2. Appena concluse le operazioni di transito gli interessati dovranno immediatamente provvedere alla pulizia della sede stradale eventualmente imbrattata di escrementi;
3. In caso di inadempienza si procederà ai sensi di legge, con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art 7-bis della legge 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) che prevede l'applicazione di una somma che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
4. La violazione di cui al punto 2 comporterà inoltre l'addebito delle spese per il ripristino dei luoghi;

DISPONE

La conseguente trasmissione della presente ordinanza per giusta competenza:

- Al Comando di Polizia Locale
- Al Distretto Socio Sanitario di Gallarate
- Alla Provincia settore Agricoltura, Caccia e Pesca di Varese
- Alla confederazione Nazionale Coltivatori diretti – Federazione Provinciale di Varese

INCARICA

Il messo comunale della pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio del Comune;

il Comando di Polizia Municipale della attuazione e vigilanza della presente Ordinanza.

Il presente atto ha decorrenza dalla data odierna.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60gg o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120gg dalla pubblicazione.

Il Sindaco

GHIOLDI LUCIO GIUSEPPE / InfoCamere

S.C.p.A.

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*